



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione*

*Ufficio III - Ambito territoriale per la Provincia di Trieste*



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/3173711 - fax 040/303140 - C.F. 80016710321

e-mail: [usp.ts@istruzione.it](mailto:usp.ts@istruzione.it) pec: [uspts@postacert.istruzione.it](mailto:uspts@postacert.istruzione.it) sito web: <http://www.scuola.fvg.it>

IL DIRIGENTE

- VISTO l'art. 3 del D.P.R. n. 395 del 23.8.88 che prevede, per il personale della scuola, la possibilità di beneficiare, nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti per motivi di studio nella misura massima di 150 ore;
- VISTO il C.C.N.L. 29.11.07 del personale del Comparto Scuola, con particolare rif.to all'art. 4, comma 4;
- VISTO il Contratto Collettivo Integrativo Regionale N. 5 del 29.10.2014;
- VISTO il Decreto della Direzione Generale prot. n. 10651 del 17 ottobre 2017 con cui vengono stabiliti i contingenti dei permessi retribuiti concedibili al personale docente ed A.T.A. per l'anno 2018;
- VISTO il proprio decreto prot.3144 del 5 dicembre 2017;
- VISTO il reclamo dell'insegnante Paola Danielli pervenuto in data 5.12.2017;
- CONSIDERATA la necessità di integrare le graduatorie di cui al decreto 3144 del 5 dicembre 2017;
- ACCERTATO che le domande del personale docente delle scuole, di ogni ordine e grado, con lingua d'insegnamento italiana, per la provincia di Trieste, avente titolo ai permessi, pervenute entro il termine previsto, non superano, comunque, i predetti contingenti;
- RITENUTO pertanto di non dover redigere la graduatoria di cui all'art.8 del succitato C.C.I.R.;

DECRETA

I docenti, che usufruiranno per l'anno 2018 dei permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore individuali sono indicati negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Le ore vengono ridotte proporzionalmente per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale o con contratto che preveda un numero di ore inferiore a quello tipico.

Per il personale con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno ovvero sino al 31 agosto, la fruizione è consentita per un massimo di 100 ore entro la scadenza del proprio contratto, e per le ore rimanenti in caso di rinnovo del contratto per il successivo anno scolastico.

Ai sensi dell'art.10 del C.C.I.R. i Dirigenti Scolastici sono autorizzati ad emanare per gli aventi diritto i provvedimenti formali per l'utilizzazione dei permessi.

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente prot.3144 dd. 5.12.2017.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi reclami e ricorsi secondo quanto previsto dall'art. 16 del C.C.I.R. del 29.10.2014.

*il Dirigente*

*dott. Carmine MONACO*

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)*

Ai Dirigenti Scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado  
della provincia

All'Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G.

ALLE OO.SS.

All'albo istituzionale on line